

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

EX ART. 59 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

Allegato alla deliberazione
CC. n. 2 del 25/03/1999

PREMESSA

Il presente regolamento adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 disciplina alcune delle fattispecie di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni.

Art. 1 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dell'ICI, prevista dall'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 87 comma 1 lettera C) del Testi Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 2 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, nella misura massima di n. 1 per ogni fattispecie le seguenti pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:

N. 1 cantina/deposito/ legnaia e fienile	- categoria catastale C2;
N. 1 rimessa/autorimessa	- categoria catastale C6;
N. 1 tettoia/posto auto	- categoria catastale C7;

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs 446/97, si stabilisce che:

il valore delle aree fabbricabili preso a riferimento è quello venale in comune commercio. (Tenuto conto anche dei valori o prezzi dichiarati e definiti per i trasferimenti dell'ultimo triennio per beni simili oppure i criteri utilizzati per la definizione del valore medio adottati dagli Uffici del Territorio). In deroga a quanto disposto al punto precedente del presente articolo, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fine dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 4 - Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 - Azioni di controllo

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 comma 1 lettera l) punto 2) viene attribuito alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata A/R, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 6 - Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera m), del D.Lgs. 446/97 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e dal Regolamento Comunale relativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/1999.

Art. 7 - Riscossione

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n), del D.Lgs. 446/97, si prevede la possibilità per il contribuente di effettuare i versamenti sia di autotassazione, che a seguito di accertamenti, oltre che tramite il concessionario della riscossione anche mediante versamento sul c.c.p. intestato alla TESORERIA COMUNALE - I.C.I.

Art. 8 - Incentivi per il personale addetto

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, ai fini del potenziamento degli Uffici Tributarî, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque di risultati di notevole portata. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999.